

# Cassazione civile, Ordinanza 21 luglio 2023, n. 21961

## Rilevato che

1. La Corte d'appello di Roma ha respinto l'appello proposto da (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
2. La Corte territoriale ha accertato che il lavoratore aveva svolto la sua attività nel periodo suddetto alle dipendenze della società (OMISSIS) - (OMISSIS) spa e che il rapporto di lavoro era cessato ben prima del subentro della (OMISSIS); ha ritenuto che non potesse operare il vincolo di solidarietà di cui all'articolo 2112 c.c., che presuppone la vigenza del rapporto di lavoro all'epoca della cessione d'azienda.
3. Avverso tale sentenza gli eredi di (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La (OMISSIS) spa ha resistito con controricorso.  
E' stata depositata memoria nell'interesse della società, ai sensi dell'articolo 380 bis.1 c.p.c. La memoria depositata nell'interesse dei ricorrenti (il 26.6.23) risulta tardiva, in quanto non rispettosa del termine (a ritroso) fissato dal citato articolo 380 bis.1 c.p.c. ("non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio"), da computarsi considerando come dies ad quem il giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza (nel caso di specie, rispetto all'udienza del 5.7.23, il termine di cui all'articolo 380 bis.1 c.p.c. sarebbe scaduto il 25.6.23, domenica, con conseguente proroga a ritroso al venerdì precedente; v. Cass. n. 21335 del 2017; n. 7068 del 2020).
4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si e' riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal Decreto Legislativo n. 149 del 2022.

## Considerato che

5. Con il motivo di ricorso e' dedotta violazione e falsa applicazione dell'articolo 2112 c.c. in relazione al risarcimento dei danni da esposizione ad amianto.
6. I ricorrenti premettono che il loro congiunto ha lavorato dal 1960 al 1967 alle dipendenze della (OMISSIS); che questa società dall'1.10.1968 e' stata assorbita dalla (OMISSIS), assumendo la denominazione di (OMISSIS)-(OMISSIS); che nella gestione degli stabilimenti di (OMISSIS) si sono succedute dall'1.10.1980 la (OMISSIS) spa ((OMISSIS)), dall'1.1.1991 la (OMISSIS) spa, dall'1.1.2000 la (OMISSIS) spa, società quest'ultima costituita per scissione dalla (OMISSIS) spa e ridenominata, a far data dal 26.2.2001, (OMISSIS) spa. Sostengono che la società convenuta in giudizio, sebbene soggetto giuridico diverso dall'originario datore di lavoro del sig. (OMISSIS), e' tuttavia succeduta alla (OMISSIS) nella gestione dello stabilimento di (OMISSIS) attraverso i vari passaggi sopra ricostruiti. Affermano la legittimazione passiva della società convenuta, ai sensi degli articoli 2112 e 2650 c.c. e sulla base di una interpretazione conforme ai principi costituzionali e sovranazionali di tutela della salute e in tema di trasferimento di azienda, in ragione della conoscenza o conoscibilità, da parte delle società che si sono succedute ai sensi dell'articolo 2112 c.c., della pericolosità dell'uso dell'amianto per la salute dei lavoratori, con conseguente assunzione da parte delle stesse del rischio di richieste risarcitorie provenienti dai lavoratori impiegati negli stabilimenti.  
Precisano che l'atto di conferimento dell'azienda da (OMISSIS) spa a (OMISSIS) spa (poi denominata (OMISSIS) spa) al punto 2 prevedeva che la "società conferitaria dichiara di obbligarsi, come si obbliga, a tenere indenne la società conferente, senza alcun limite, da ogni e qualsiasi responsabilità anche potenziale, nota o ignota, relativa all'attività aziendale conferita, indipendentemente da quanto possa essere stato o meno apprezzato al riguardo nelle valutazioni della stessa".
7. Il ricorso non può trovare accoglimento. Costituisce orientamento consolidato quello secondo cui "La disciplina posta dal comma 2 dell'articolo 2112 c.c., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone - al pari di quella

prevista dal primo e comma 3 della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili - la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, con la conseguenza che non e' applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauriti o non ancora costituiti a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilita' dell'articolo 2560 c.c. che contempla, in generale la responsabilita' dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori" (Cass. n. 7517 del 2010; n. 3041 del 2012; n. 4130 del 2014; n. 4598 del 2015; n. 4622 del 2019; n. 10858 del 2019; n. 8039 del 2022).

9. Pur prescindendo dal rilievo che manca qualsiasi accertamento sulla qualificazione come cessione di azienda, ai sensi dell'articolo 2112 c.c., dei passaggi tra le varie societa' che hanno gestito gli stabilimenti di (OMISSIS), deve ribadirsi come la disposizione citata, e i principi di diritto richiamati, non supportino la tesi di parte ricorrente, volta ad affermare una responsabilita' solidale della cessionaria per potenziali rivendicazioni relative a rapporti di lavoro svolti, non presso la cedente, bensì presso altre societa' che in un passato, anche remoto, avevano gestito gli stabilimenti in cui il lavoratore aveva prestato la propria attivita'; e cio' sul presupposto di una conoscibilita' della avvenuta esposizione a rischio del de cuius presso i precedenti datori di lavoro, per essere ben noti negli anni dal 1960 al 1967 (epoca in cui il sig. (OMISSIS) lavoro' presso (OMISSIS) spa) gli effetti negativi per la salute derivanti dall'uso dell'amianto.

10. A conclusioni diverse non puo' giungersi facendo leva sull'articolo 2560, comma 2, c.c. Le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5054 del 2017) hanno respinto ogni interpretazione che "dilata(ss) a dismisura l'ambito di applicazione dell'articolo 2560, comma 2, c.c., includendo nella previsione di solidarieta' obbligazioni non ancora venute alla luce, sulla sola base di un documentato fatto genetico mediato: e dunque, un mero rischio di sopravvenienza passiva, anziche' un debito gia' maturato ed annotato nei libri contabili, come testualmente previsto dalla norma" ed hanno precisato come, al contrario, si dovesse "ricondurre la responsabilita' dell'avente causa nell'alveo dell'evidenza diretta, risultante dai libri contabili obbligatori dell'impresa, a tutela del suo legittimo affidamento, essenziale per il corretto svolgimento della circolazione di beni di particolare rilievo commerciale", a condizione, tuttavia, "che sussista un'effettiva alterita' soggettiva delle parti titolari dell'azienda" e quindi, piu' in generale, eccettuati i casi in cui la cessione, per le caratteristiche concrete con cui viene realizzata, costituisca uno strumento fraudolento atto a vanificare la "finalita' di protezione" della norma in esame (v. in tal senso Cass. n. 32134 del 2019).

11. Nessuno indizio di uso fraudolento o di mancata alterita' soggettiva e' allegato e dedotto nel motivo di ricorso in esame ed e' inoltre pacifico che la clausola n. 2 dell'atto di conferimento d'azienda, trascritta a pag. 11 del ricorso, si riferisse al rapporto tra la cessionaria attuale controricorrente e la sua cedente e alla "azienda conferita", non risultando alcuna allegazione di esistenza di consimili clausole nei passaggi tra le precedenti societa'.

12. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

13. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

14. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita' che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.